

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 25049/2026
Roma, lì, 03/07/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

LUCIANO IMPERIALI - Presidente -
LUIGI AGOSTINACCHIO
ANNA MARIA DE SANTIS
FRANCESCO FLORIT
DANIELA CARDAMONE - Relatore -

Sent. n. sez. 790/2026
UP - 27/05/2026
R.G.N. 12523/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 23/10/2025 della Corte di appello di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Maria Luisa
Miranda, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 ottobre 2025 la Corte di appello di Firenze ha confermato la
sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca del 15 dicembre 2023
che ha dichiarato [REDACTED] [REDACTED] colpevole dei reati di maltrattamenti in famiglia e tentata
rapina aggravata, condannandolo alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro
600 di multa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti ed
esclusa l'applicazione della contestata recidiva.

2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato:

2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e),
cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 530, comma 1, cod. proc. pen., 95 cod. pen.,

Firmato Da: LUCIANO IMPERIALI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7d08aeb4703dab54 - Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c
Firmato Da: DANIELA CARDAMONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6b153e7f59496a68



manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché travisamento della prova, in relazione al mancato riconoscimento della non imputabilità.

La difesa assume che la sentenza impugnata si fonderebbe su una erronea percezione del contenuto delle prove acquisite, ravvisabile nella discrasia tra quanto risultante dagli atti processuali e quanto affermato nella motivazione, secondo il paradigma del travisamento della prova delineato dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, il giudice di merito avrebbe recepito le conclusioni peritali senza confrontarsi con elementi probatori di segno contrario emergenti dagli atti, così ponendo a base della decisione fatti ritenuti provati ma in realtà smentiti, ovvero omettendo di considerare circostanze documentalmente acquisite.

In tale prospettiva, la difesa evidenzia come la decisione sia stata fondata su elaborati peritali ritenuti erroneamente completi ed esaustivi, a fronte di significative criticità nell'operato del perito nominato dal Giudice per le indagini preliminari. Si deduce, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe apoditticamente escluso la rilevanza delle irregolarità formali della perizia, con specifico riferimento al reiterato deposito tardivo degli elaborati, senza considerare che, nel caso concreto, tali irregolarità si accompagnavano a profili di negligenza sostanziale nell'espletamento dell'incarico, idonei a minarne l'affidabilità.

Il ricorso sottolinea, infatti, come il perito abbia più volte dichiarato di avere acquisito integralmente la documentazione medica, salvo successivamente reperirne ulteriore e rilevante quantità, senza peraltro modificare le conclusioni già espresse, con un modo di operare ritenuto sintomatico di superficialità e carenza nell'analisi. Tale circostanza sarebbe emersa anche nel corso dell'escussione dibattimentale del perito, articolatasi in più udienze e caratterizzata dall'emergere progressivo di lacune nell'acquisizione del materiale clinico.

Viene altresì censurata la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata la doglianza relativa al deposito tardivo delle relazioni peritali. Secondo la prospettazione difensiva, tale decisione si porrebbe in contraddizione con le risultanze processuali, atteso che la Corte di appello sarebbe, a sua volta, incorsa in plurimi errori di ricostruzione fattuale, indicando date di udienza inesatte e negando circostanze documentalmente attestate, quali la concessione di termini per il deposito dell'elaborato peritale.

La difesa evidenzia, inoltre, ulteriori incongruenze nella ricostruzione procedimentale operata dalla Corte territoriale, segnatamente in relazione alla gestione delle proroghe richieste dal perito, alla calendarizzazione delle udienze e alla valutazione delle istanze difensive, tra cui quella di sostituzione del perito ai sensi dell'art. 231 cod. proc. pen.

Sotto altro profilo, il ricorso lamenta che la Corte di appello si sia limitata a recepire acriticamente le conclusioni peritali, omettendo di confrontarsi con il complesso della documentazione medica acquisita, nonché con le emergenze istruttorie che avrebbero imposto un diverso apprezzamento in ordine alla capacità di intendere e di volere dell'imputato.

Secondo la prospettazione difensiva, tali vizi motivazionali si risolverebbero in una



motivazione apparente, affetta da contraddittorietà e illogicità manifesta, nonché fondata su un travisamento del compendio probatorio decisivo, con conseguente violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

In particolare, la difesa censura la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale ommesso di riconoscere il predetto beneficio, senza fornire un'adeguata e puntuale motivazione in ordine alle ragioni ostative al riconoscimento dello stesso.

Si assume che il giudice di secondo grado non abbia effettuato una concreta e individualizzata valutazione della personalità dell'imputato e delle circostanze del caso, limitandosi ad un diniego implicito o comunque apodittico, privo di un reale percorso argomentativo idoneo a giustificare la decisione.

La difesa evidenzia, al riguardo, che non sarebbero stati valorizzati elementi favorevoli emergenti dagli atti, quali la circostanza che l'imputato, sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, non abbia mai violato le prescrizioni, né sarebbero state indicate specifiche circostanze ostative, idonee a giustificare il mancato riconoscimento del beneficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi manifestamente infondati.

2. Quanto al primo motivo, va preliminarmente ribadito il perimetro del sindacato di legittimità in ordine alla valutazione della perizia psichiatrica compiuta dal giudice di merito.

2.1. L'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato costituisce questione di fatto, la cui valutazione compete al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se esaurientemente motivata, anche con il solo richiamo alle valutazioni della perizia, in modo immune da vizi logici e conforme ai criteri scientifici di tipo clinico e valutativo (Sez. 6, n. 30491 del 18/06/2025, S., Rv. 288630 – 01; Sez. 1, n. 11897 del 18/5/2018, dep. 2019, T., Rv. 276170 - 01; Sez. 1, n. 42996 del 21/10/2008, Marina, Rv. 241828 - 01).

2.2. Con riferimento alla prova scientifica, la Corte di cassazione deve stabilire, non la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito, ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica; essa, infatti, non è giudice delle acquisizioni tecnico-scientifiche, essendo solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al relativo sapere, con la conseguenza che non può operare una differente valutazione degli esiti della prova suddetta, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente argomentato



(Sez. 1, n. 58465 del 10/10/2018, T., Rv. 276151 - 01; Sez. 5, n. 6754 del 7/10/2014, dep. 2015, C., Rv. 262722 – 01; in tema di perizia psichiatrica: Sez. 1, n. 47678 del 04/10/2024, M., Rv. 287327 – 01).

2.3. Così delineato il perimetro del sindacato di legittimità in materia di perizia, va osservato che il ricorso denuncia, essenzialmente, un travisamento della prova, articolato attraverso la denuncia di irregolarità formali, asseritamente derivanti da ritardi nel deposito dell'elaborato e nell'acquisizione della documentazione sanitaria, che secondo la prospettazione difensiva avrebbero compromesso l'attendibilità degli esiti della perizia medesima.

Tali censure sono state disattese dalla Corte di appello, che ha correttamente ritenuto che la valenza delle valutazioni peritali non potesse essere messa in dubbio da carenze procedurali, considerato che il termine assegnato al perito per il deposito della relazione è meramente ordinatorio e, quindi, non si verifica alcuna nullità se, nonostante il suo decorso, il perito non sia stato sostituito e la perizia venga presentata tardivamente (Sez. 5, n. 20299 del 25/05/2020, non mass.)

2.4. Inoltre, la Corte di appello ha dato puntuale e coerente risposta a censure attinenti alla attendibilità della perizia, valorizzando, con argomentazione immune da vizi logici, sia gli esiti della stessa – dalla quale emergeva la presenza di un disturbo da uso di sostanze (cocaina e alcol) non incidente sulla capacità di intendere e di volere – sia il comportamento processuale dell'imputato, che, nel corso dell'interrogatorio, si era mostrato lucido e pienamente consapevole, selezionando autonomamente le risposte da rendere, nonché la documentazione medica acquisita, dalla quale non risultavano né patologie psichiatriche né compromissioni stabili delle facoltà psichiche.

In tale contesto, deve escludersi la configurabilità del dedotto travisamento della prova relativo all'accertamento peritale, che può essere scrutinato in sede di legittimità soltanto nel caso – qui non ricorrente – in cui il risultato probatorio sia stato rappresentato in modo macroscopicamente difforme dal suo contenuto reale, in termini di evidente incontestabilità (Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478 - 01; Sez. 1, n. 47252 del 17/11/2011, Esposito, Rv. 251404 - 01).

Per contro, le doglianze difensive si risolvono nella mera prospettazione di una diversa lettura delle risultanze processuali e della documentazione sanitaria, sovrapponendosi indebitamente alla valutazione già compiuta dai giudici di merito, operazione che eccede i limiti del sindacato di legittimità, il quale resta circoscritto alla verifica della corretta trasposizione del dato probatorio nel percorso argomentativo, in funzione della evidenziazione di una eventuale distorsione del "significante", ma non anche del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re- interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, Dos Santos, Rv. 283370 - 01).

2.5. Del resto, la motivazione della sentenza impugnata risulta pienamente coerente con le risultanze processuali e conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di



legittimità in materia di capacità di intendere e volere dell'imputato, avendo i giudici di merito escluso, con argomentazione logica, la sussistenza, al momento del fatto, di una condizione di cronica intossicazione da sostanze idonea a incidere sull'imputabilità ai sensi dell'art. 95 cod. pen., evidenziando come tale condizione postuli uno stadio patologico irreversibile e permanente, non ravvisabile nel caso di specie, nel quale l'alterazione era da ritenersi transitoria.

Va invero ribadito il principio secondo cui, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i "disturbi della personalità", che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale, con la conseguenza che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di "infermità" (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317-01; Sez. 1, n. 35842 del 16/04/2019, Mazzeo, Rv. 276616-01).

Analogamente, in tema di intossicazione da alcool o sostanze stupefacenti, la capacità di incidere sull'imputabilità è riconosciuta solo quando, per il suo carattere ineliminabile e per l'impossibilità di guarigione, provochi alterazioni psicologiche permanenti, configurabili quale vera e propria malattia, dovendo escludersi dal vizio di mente di cui agli artt. 88 e 89 cod. pen. anomalie non conseguenti ad uno stato patologico (Sez. 6, n. 47078 del 24/10/2013, R., Rv. 257333-01).

2.6. Alla luce delle considerazioni che precedono, le doglianze difensive si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione completa, coerente e immune da vizi logici, rispettosa dei principi che governano il sindacato di legittimità in materia di prova scientifica e imputabilità, senza che sia ravvisabile alcuna macroscopica distorsione del dato probatorio nei ristretti limiti del dedotto travisamento. Ne consegue, pertanto, la complessiva manifesta infondatezza del motivo.

3. Il secondo motivo, con il quale è stato dedotto il vizio di motivazione sulla omessa concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato.

3.1. Il primo comma dell'art. 164 cod. pen. prevede che la sospensione condizionale della pena sia ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen., il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati, con conseguente formulazione di un giudizio prognostico che non può essere limitato alla verifica della mancanza delle condizioni ostative (come l'entità della pena o i precedenti penali



dell'imputato) ma che, al contrario, escludendo ogni automatismo, implica l'esercizio di un potere discrezionale, così come espressamente stabilito dall'art. 133 cod. pen. al quale l'art. 164 cod. pen. rinvia. La concessione del beneficio in oggetto comporta valutazioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico indicato nell'art. 164 cod. pen., che sono sottratte al giudizio di legittimità.

3.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato conto, con motivazione puntuale e coerente, delle ragioni poste a fondamento del giudizio prognostico negativo, valorizzando elementi fattuali specifici, idonei a evidenziare la concreta e attuale probabilità di reiterazione di condotte antiggiuridiche.

In particolare, è stata valorizzata la condotta di allontanamento dalla comunità terapeutica, sintomatica della mancata adesione ad un percorso di recupero rispetto alle problematiche di abuso di sostanze all'origine dei fatti, nonché l'assenza di una stabile attività lavorativa.

Ne consegue che il giudizio negativo espresso dai giudici di merito risulta sorretto da un apparato motivazionale logico e coerente, idoneo a giustificare la prognosi sfavorevole circa la futura condotta dell'imputato e, pertanto, immune dalle censure prospettate nel ricorso.

4. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

5. In caso di diffusione del presente provvedimento, dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi, secondo quanto imposto dalla legge a norma dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/05/2026

Il Consigliere estensore
DANIELA CARDAMONE

Il Presidente
LUCIANO IMPERIALI

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.

